1945/10



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione de presente provvedimenti omettere le generalità e ali altri do i mificativi art. 5% a nome ;uanto d.lgs. 1907 ☐ disposte d'ulficio ☐ a richiesta di parte imposto dalla legge الكِلِّ

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2010

Composta	dagli	Mi.mi	Sigg.ri	Magistrati:
----------	-------	-------	---------	-------------

ANIELLO NAPPI Dott.

ANTONIO BEVERE Dott.

PAOLO OLDI Dott.

VITO SCALERA Dott.

SILVANA DE BERARDINIS Dott.

- Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 19

- Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 36115/2009

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N. IL 17/10/1969 1)

avverso l'ordinanza n. 640/2009 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 04/08/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIQ BEVERE; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Le Mence la chesto il regione

CORTE SUPPLEMA DI CASSAZIONE **UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio dal Sig.

per diritti € _

IL CANCELLIERE

Udit i difensor Avv.; FUPPO Maingrapame



www.vigileamico.it

_		
	:	
	, i	FATTO E DIRITTO
		Con ordinanza emessa in sede di riesame il 4.8.2009, il tribunale di Messina ha confermato il
		provvedimento del g.i.p del tribunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare
		degli arresti domiciliari, nei confronti di in ordine al reato ex art. 612 bis c.p.
		Il difensore ha presentato ricorso per violazione un legge in riferimento all'art. 612 bis c.p., agli artt.
		272 274 275 282 com nonché per vizio di motivazione.
		Secondo il ricomente il tribunale ha ridotto la narte motiva relativa alla qualificazione giuridica del
		to the procession can cui esprime giudizio positivo sulle argomentazioni contenute
		nell'ordinanza cautelare, senza specificare per quali ragioni i comportamenti dell'imputato
		aurenhero integrato l'inotesi di molestia o avrebbero il carattere di abitualità.
		Quanto all'elemento psicologico il tribunale esprime la sussistenza del dolo generico, senza fornire
		alcun elemento a sua giustificazione.
		A giudizio del ricorrente, il giudice del riesame ha complessivamente omesso di effettuare
		un'analitica dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi legittimanti il riconoscimento
		della base indiziaria del provvedimento coercitivo e delle esigenze cautelari.
		Altra censura riguarda l'assenza di valutazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura
		degli arresti domiciliari, valutazione sollecitata dai rilievi critici della difesa.
		I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
		Il tribunale del riesame, ha delineato il quadro indiziario grazie a un'accurata analisi delle
		principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari . Ha fondato così il suo
		convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle toro deposizioni
		e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni
		e emerso che ,in più giorni ,compresi tra fine marzo e fine aprile dell'anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore,dell'età di 12 anni, mentre era in attesa dell'autobus di linea, alla
		fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo ,alla guida di un
		furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l'aveva invitata a salire sul
		veicolo. Il giorno 3 aprile, l'uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi
		all'istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.
		Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non
		recersi niù a scuola ner timore per la propria incolumità fisica.
		Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il
		conducente del furgone- identificato con certezza nell'attuale indagato- era più volte, anche a brevi
		intervalli passato dinanzi all'abitazione della minore rivolgendovi lo sguardo con insistenza
	25.5	Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l'ordinanza del tribunale del riesame – esaminata
		adequatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi
		indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p., esponendo argomentazioni
		tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti del nell'ipotesi
		criminosa (cd stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con l'art. 7 del
	· · ·	decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38.
		Conie è noto, la norma sul reato di "atti persecutori"è stato inserita nel nostro ordinamento a tutele
		della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che
		determinano nella vittima ,alternativamente:
		- un perdurante e grave stato di ansia o paura,
		- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente
		legata,
		- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
		E' evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte
		del contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza i
		caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte del che si sono succedute per un

www.vigileamico.it

1						
prelimina Pienamen serenità e con lei un L'ordinar esame e c destabiliz nei racco scuola . I anche un Sul dolo ugualmes l'indagat ella era s realizzati L'ordinar c) con si	nza ha dato una giustifica ni futuri comportamenti d	rdurante stato patole di tali atti come no pre, in quanto diretentemente come analizzazione di uno stato di ansia e di progico della minore, e, giungendo fino a esto intento ha evita a norma (l'alterazion questi comporta del tutto adeguata e nei luoghi freque dimostrato di rapprozione pienamente cel , mediante	ogico da esse causato i colesti, cioè forieri di ti a forzare la sua atte omalo e pericoloso dal dei tre tipici eventi, di aura, in quanto ha com che ripetutamente ha ni esprimere l'intento di atto che la condotta del one delle proprie abitua menti seriali del e completa, avendo ntati dalla minore, pi esentarsi gli effetti psi orretta alla prognosi ni	alterazione della nzione e a stringere la destinataria. elineati dalla norma in piutamente descritto il nanifestato il suo stato rinunciare a recarsi a determinasse um or vita). l'ordinanza si roprio negli orari in cu cologici concretamente egativa, ex art. 274 lett		
a) il richi	iamo alla gravità dei fatti	e alle modalità di es	ecuzione in danno del	la persona offesa, lio successivo, in dann		
b) il rich di altra n	iamo ad altro gravissimo	comportamento del	tenuio ii 2 iug	mo successivo, m dame		
Ugualme	ente è aderente alla discipi	ina sui requisiti di a	ideguatezza e proporzi	one della coercizione		
personal	e in atto, il rilievo dato da nisura meno gravosa a far	ll'ordinanza alla ca	pacità a delinquere del La sevenzione eneciale	e all'inidoneità		
La mani ,cui cons	festa infondatezza dei mo segue la condanna del rico	tivi del ricorso com	porta la declaratoria de	dia sua mammissibilita		
1.000 all	la cassa delle ammende.	PQM		; ;		
Dichiara della sor	inammissibile il ricorso (mma di € 1.000 in favore (e condanna il ricom	ente al pagamento del mende.	le spese processuali e		
Roma, 1	2 1 2010		,			
			M			
Il consid	(liere)estensore		Il Presidente Aniello Nappi			
Amon	0 8 9 y y / /		tamento y softs			
	h-h-ayes	2 6 MAR 2010	ria			
	A.C	ANCELLIERE C Renzo Scheggi,	<i>;</i>			
		4-00	<i>f</i>			